

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Modifica del 28 gennaio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 4–6

⁴ I titolari dell'autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:

- a. gestiscono direttamente o indirettamente; o
- b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
 1. una gestione comune,
 2. un controllo, o
 3. un'importante partecipazione diretta o indiretta.

⁵ Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.

⁶ L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.

28 gennaio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 951.311

